



# COMUNE DI NURRI

## Città Metropolitana di Cagliari

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 31 Del 15-07-26

**ORIGINALE**

**Oggetto:** Approvazione delle tariffe Tassa Rifiuti (T.A.R.I.) Anno 2026 - Fissazione scadenza pagamenti.

L'anno duemilaventisei il giorno quindici del mese di luglio alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

|                              |                    |                 |
|------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Cancedda Roberto</b>      | <b>Sindaco</b>     | <b>Presente</b> |
| <b>Atzeni Danila</b>         | <b>Consigliere</b> | <b>Assente</b>  |
| <b>Atzeni Efisio</b>         | <b>Consigliere</b> | <b>Presente</b> |
| <b>Atzeni Natascia</b>       | <b>Consigliere</b> | <b>Presente</b> |
| <b>Bandino Sebastiano</b>    | <b>Consigliere</b> | <b>Presente</b> |
| <b>Farris Daniele</b>        | <b>Consigliere</b> | <b>Presente</b> |
| <b>Lampis Davide</b>         | <b>Consigliere</b> | <b>Presente</b> |
| <b>Lecca Ilaria</b>          | <b>Consigliere</b> | <b>Presente</b> |
| <b>Marceddu Stella Maria</b> | <b>Consigliere</b> | <b>Presente</b> |
| <b>Marrocu Matteo</b>        | <b>Consigliere</b> | <b>Presente</b> |
| <b>Pisano Mauro</b>          | <b>Consigliere</b> | <b>Presente</b> |
| <b>Pitzalis Antonio</b>      | <b>Consigliere</b> | <b>Assente</b>  |
| <b>Serra Marianna</b>        | <b>Vicesindaco</b> | <b>Presente</b> |

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il 0 Cancedda Roberto in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. Pireddu Alessandro.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

|                      |   |                           |   |
|----------------------|---|---------------------------|---|
| Soggetta a controllo | N | Immediatamente eseguibile | S |
|----------------------|---|---------------------------|---|

#### Il Consiglio Comunale

**Premesso** che con i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI);

**Tenuto conto** che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI;

**Visto** l'art. 8 del DPR 158/1999 che prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base all'approvazione del piano economico finanziario come disciplinato dall'articolo medesimo;

#### Considerato che:

- La tassa sui rifiuti TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilativi avviati allo smaltimento;

- La TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

- Ai sensi dall'art. 1 comma 651 della Legge 147/2013, il comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999 recante le "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani";

- Ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 "Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente" (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;

-Con deliberazione 225/2018/R/RIF l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;

-Con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;

-Nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

#### **Preso atto che:**

-Con la delibera 443 del 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, dall'anno 2020, i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR) ;

-Con delibera 363 del 03/08/2021, l'autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR-2), introducendo rilevanti novità quali:

- Un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
- Un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
- Un eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;
- Con la Delibera 389 del 03/08/2023, l'Autorità ARERA ha introdotto nuove regole sulla disciplina sull'aggiornamento biennale (2024-2025) del MTR-2, a modificazione ed integrazione della Delibera 363/2021;

**Richiamata** la deliberazione ARERA n.397/2025/R/RIF ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti – MTR3 per il terzo periodo regolatorio valido dal 2026 al 2029 e la Determinazione ARERA n.12025/DTAC ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la predisposizione tariffaria per il periodo regolatorio 2026-2029 con la quale è stato anche messo a disposizione il TOOL di calcolo per la redazione del PEF 2026-2029;

**Considerato** che la citata Delibera ARERA n.363 prevede che le tariffe TARI siano approvate  
con cadenza annuale;

**Rilevato** che il metodo tariffario MTR-3 prevede, in circostanze ordinarie, una revisione infra-periodo del PEF quadriennale, unicamente con cadenza biennale e dunque, nel caso di specie, proprio nell'anno 2028;

**Considerato** che con protocollo n. **5580** è pervenuto presso questo Ente il giorno **29-06-2026**, il parere apposto dal Revisore dei Conti allegato alla presente proposta;

**Visto** il regolamento comunale che disciplina la TARI;

**Esaminato** il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale;

**Ritenuto** di applicare una ripartizione dei costi fissi e variabili fra utenze domestiche e utenze non domestiche, tenendo conto del rapporto tra le superfici totali a ruolo rispetto alle superfici delle due specifiche categorie di utenze domestiche e non domestiche, oltre che sulla base dell'analisi sulla produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario;

**Ritenute** congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene all'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria;

**Richiamato** il dettaglio sulla scelta dei coefficienti attribuiti alle tipologie di utenze domestiche e non domestiche in ottemperanza al DPR 158/1999, come riepilogato dall'allegato alla presente deliberazione;

**Dato atto che:**

- Ai sensi del D. Lgs. 504/92, art.19, alle tariffe così determinate è necessario applicare l'addizionale provinciale, che ad oggi è determinato nella misura pari al 5% del tributo;
- Ai sensi della Deliberazione ARERA n.386/2023, dal 1° gennaio 2024, alle tariffe così determinate è necessario applicare l'incremento dato dalle seguenti componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi derivanti sia dalle attività di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (UR1a, nella misura di 0,10 euro/utenza), sia per la copertura dei costi emersi a seguito di eventi calamitosi (UR2a, nella misura di 1,5 euro/utenza). Tali componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza.

**Dato atto altresì**, che come previsto dalla deliberazione ARERA 133/2025 del 01/04/2025, alle tariffe così determinate è necessario applicare l'incremento dato dalla componente perequativa unitaria applicabile a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione del corrispettivo dovuto per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale per i rifiuti (UR3, a, nella misura di 6,00 euro/utenza);

**Preso atto** che la Deliberazione ARERA n. 133/2025 ha avviato il procedimento di concerto con le istituzioni di riferimento (ANCI, INPS, Garante Privacy) ai fini dell'implementazione dei sistemi e la disciplina delle procedure che consentano ai Gestori delle tariffe TARI l'accesso agli elenchi dei soggetti beneficiari del bonus rifiuti, che, si ribadisce, va riconosciuto automaticamente applicando già a partire dalla TARI 2025 lo sconto del 25%. Le disposizioni sopravvenute avranno i propri diretti effetti al momento della riscossione della tassa rifiuti per l'anno corrente;

**Ritenuto** pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe come rappresentate nell'allegato nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI dovuta per l'anno 2026, così determinate:

- a. 31.08.2026 (prima rata di acconto);
- b. 31.10.2026 (seconda rata di acconto);
- c. 16.12.2026 (terza rata di conguaglio e rata unica);

**Considerato** che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

**Rilevato** che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Richiamato** l'Allegato A al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 20 luglio 2021 indicante le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentarie e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle provincie e delle città metropolitane e, in particolare, le delibere trasmesse dall'Ente Locale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF devono possedere le seguenti caratteristiche:

- essere documenti informatici nativi in formato PDF/A-1 accessibile;
- essere sottoscritte dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata. Il formato da utilizzare per la sottoscrizione è quello PAdES (PDF Advanced Electronic Signature) con estensione .pdf, leggibile per comuni reader disponibili (a differenza dei formati CAdES);
- essere accessibili nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4. e in conformità con le Linee guida sull'accessibilità;
- essere leggibili mediante software di pubblico dominio, gratuiti e rispondenti a standard internazionali in modo da potere essere consultati attraverso qualsiasi sistema informatico;

**Acquisito** altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

**Visto** il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**Considerato** il parere del Revisore Unico dei Conti;

**Acquisito** il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Finanza e Tributi dell'Ente di cui all'art.49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti n. 7 favorevoli e n. 4 astenuti,

### **Delibera**

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

- 1) Di approvare le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2026, come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione;
- 2) Di approvare le scadenze di pagamento del tributo conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34:

- a. 31.08.2026 (prima rata di acconto);
- b. 31.10.2026 (seconda rata di acconto);
- c. 16.12.2026 (terza rata di conguaglio e rata unica);

- 3) Di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, con l'aliquota del 5% come deliberata dalla Provincia territorialmente competente;

4) Di dare atto che, come previsto dalla delibera Arera 386/2023, dal 1° gennaio 2024, sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica l'incremento dato dalle due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi derivanti sia dalle attività di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (UR1,a, nella misura di 0,10 euro/utenza), sia per la copertura dei costi emersi a seguito di eventi calamitosi (UR2,a, nella misura di 1,5 euro/utenza). Tali componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza;

5) Di dare atto che, come previsto dalla delibera Arera 386/2023 integrata dalla Deliberazione n. 133/2025, dal 1° gennaio 2025, sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica l'incremento dato dalla componente perequativa UR3 pari a € 6,00/utenza applicabile a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, come istituito dal DPCM n. 24 del 21 gennaio 2025, in vigore dal 28 marzo 2025, che individua i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, denominato «bonus sociale per i rifiuti». Le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie sono stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base delle disposizioni di cui al succitato decreto;

6) Di pubblicare la presente Delibera sul portale del Federalismo Fiscale, in quanto, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conformemente alle specifiche tecniche del formato elettronico di cui all'Allegato A del Decreto MEF del 20 luglio 2021.

Infine, stante l'urgenza,  
con voti n. 7 favorevoli e n. 4 astenuti (E. Atzeni – N. Atzeni – S.M. Marceddu – M. Pisano)

#### **Delibera**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

#### **PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:**

**PARERE:** Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 01-07-2026

Il Responsabile del servizio  
**Zanda Giannella Angela**

**PARERE:** Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 01-07-2026

Il Responsabile del servizio  
**Zanda Giannella Angela**



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
Cancedda Roberto

Il SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Pireddu Alessandro

---

La Presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-07-26 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000 - T.U. degli Enti Locali).

Il SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Pireddu Alessandro

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)*